

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 725}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LENOCI, FORTUNA, PISICCHIO, FRASCA, FROIO, ZUCCALA

Presentata il 10 novembre 1976

Riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per risolvere la crisi funzionale della Direzione generale della motorizzazione civile, nel corso della VI legislatura vennero presentate due proposte di legge, che non conclusero il loro iter parlamentare per l'anticipata chiusura delle Camere.

La presente iniziativa vuole richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi e del Governo sull'urgenza di riprendere in esame il problema, mettendo nuovamente e urgentemente a fuoco tutti i nodi che si volevano sciogliere, per restituire a questa branca della pubblica amministrazione la necessaria funzionalità, frustrata, purtroppo, anche da mancati o erronei interventi legislativi, certamente non adeguati e coerenti con lo sviluppo del fenomeno della motorizzazione privata.

Anche se può apparire superfluo, per l'attualità del problema, sufficientemente dibattuto in Parlamento e sulla stampa, va ugualmente precisato, in questa sede, che la Direzione generale della motorizzazione civile, oltre ai compiti connessi con la motorizzazione privata (esami e rilascio di patenti di guida, collaudo e revisione di veicoli e natanti, studio e ricerche sui veicoli e loro dispositivi) svolge compiti attinenti alla navigazione interna, alle ferrovie concesse, alla gestione diretta di servizi pubbli-

ci ferroviari e lacuali, alla disciplina del trasporto pubblico e privato di persone e di cose, e alla sicurezza delle funivie e degli impianti di trasporto in genere.

Particolarmente importanti nel corso degli ultimi anni sono stati gli impegni connessi all'applicazione della legge n. 298 del 1974, che reca la nuova disciplina dell'autotrasporto merci (albo degli autotrasportatori) e della legge n. 313 del 1976, sui pesi e dimensioni dei veicoli e sui trasporti eccezionali.

Per avere un'idea dell'incremento di lavoro al quale il personale MCTC ha dovuto e deve far fronte è sufficiente ricordare, limitando l'indagine al solo settore della motorizzazione civile, che i veicoli in circolazione nel 1960 erano 2.500.000, e che nel 1975 erano 17 milioni e cinquecentomila, e in particolare che nel 1960 i veicoli immatricolati annualmente erano 430.000 e le patenti circa 500.000, mentre negli anni '70 gli uni e le altre oscillano rispettivamente intorno al 1.200.000 operazioni.

A fronte di tale incremento di lavoro e di adempimenti, per lo stesso periodo, vi è da registrare addirittura una diminuzione di personale passato dalle 3.700 unità del 1960 a 3.589 unità del 1976, con un'età media salita attualmente a ben 47,2 anni.

Per meglio comprendere il decadimento funzionale di questa Amministrazione, occorre tenere presente che in questo stesso arco di tempo, al fenomeno sopradescritto di accrescimento di competenze e di adempimenti e di contestuale riduzione del personale, hanno fatto da cornice due fatti paralizzanti per la funzionalità dell'Amministrazione e per l'attaccamento al lavoro del personale: da una parte, l'assoluta irrilevanza delle tariffe dei servizi resi all'utente, poco più di lire 1.000 per esami di patente o per revisione di veicoli, il che ha comportato irrilevanti introiti e conseguentemente esigui impegni del Tesoro per attrezzature e capannoni, necessari per l'effettuazione dei compiti operativi; dall'altra, nel 1966, l'abbattimento quasi completo del trattamento economico accessorio goduto dal personale MCTC e, nel 1974, la sua definitiva soppressione, con la legge sull'assegno perequativo e infine l'eliminazione di qualsiasi elasticità nella gestione del personale.

Questi ultimi fatti sono stati, evidentemente, determinanti per la crisi dell'Amministrazione.

La presente iniziativa quindi tende a sciogliere i nodi, già rilevati nei provvedimenti decaduti per fine legislatura, compreso quello governativo, che di fatto hanno iugulato l'Amministrazione e pertanto essa concerne:

- 1) l'adeguamento dei ruoli del personale ai compiti da svolgere;
- 2) la contemporanea sistemazione di talune posizioni di personale dell'Amministrazione;
- 3) il conferimento all'Amministrazione di una certa elasticità nella gestione del personale, anche mediante assunzioni urgenti, necessarie per provvedere alla revisione dei veicoli e alla costituzione dell'albo degli autotrasportatori, per la quale incombono scadenze più volte non rispettate;
- 4) il ritocco delle tariffe.

Per quanto riguarda il punto 1), la proposta, agli articoli 1, 2, 3 e 4, prevede le nuove tabelle dell'organico, che passa da 2.500 unità del 1960, oltre ai 1.200 non di ruolo allora in servizio a 7.500 unità, (con un aumento effettivo di 3.500 unità) nonché i requisiti per l'accesso alle carriere e la stabilizzazione della entità del personale in servizio e il reinquadramento di tutti i dipendenti nei nuovi ruoli.

Per quanto riguarda il punto 2), la proposta, partendo dal principio, costantemente

osservato nei provvedimenti di revisione dei ruoli organici della pubblica amministrazione, che, prima dell'immissione di nuovo personale, occorre procedere alla sanatoria di situazioni di personale che il perdurare del tempo ha consolidato, agli articoli 5, 6, 7 e 8 consente inquadramenti di dipendenti secondo una formulazione del Governo - Atto Senato 114-bis del 1974 - per i quali, nell'interesse della stessa Amministrazione, è urgente e necessario collegare qualifica e mansioni svolte, ampliarne le mansioni, agevolarne la carriera.

Per quanto riguarda il punto 3), la proposta, all'articolo 9, consente all'Amministrazione la possibilità di assumere, previo esame-colloquio, e provincia per provincia, un contingente di personale a contratto triennale, pari a un quarto delle unità in organico per ciascun ufficio periferico, e all'articolo 10 consente a tutto il personale, di ruolo e non, e a quello contrattista, a titolo di indennità operativa, un trattamento analogo, nelle forme e nell'entità, a quello recentemente riconosciuto al personale delle dogane e delle finanze e di altri dicasteri.

Sembra superfluo ricordare che il personale della Motorizzazione civile usufruiva del trattamento economico accessorio fin dal 1905, ben prima quindi di quello delle dogane e del personale finanziario, e che tale trattamento non era certamente meno meritato per gravosità, disagio, qualità, rischi e responsabilità del lavoro tecnico e atipico da esso svolto.

Per quanto riguarda il punto 4) partendo dal fatto che le tariffe attuali, previste dalla legge n. 14 del 1967, sono state fissate direttamente dall'Amministrazione fin dal 1959 in lire 1.200, per il rilascio della patente, e che, nel frattempo, il rilascio delle patenti, per l'istituzione del sistema meccanografico, costa allo Stato non meno di lire 5.000 a pezzo, e le revisioni, per gli stanziamenti fatti e da fare per le 60 stazioni di controllo in esercizio e le 40 da realizzare, costano allo Stato non meno di lire 5.000 a veicolo, le tariffe all'articolo 12 vengono elevate al minimo indispensabile per l'efficienza del servizio e la copertura delle spese del nuovo personale.

L'articolo 13 prevede la copertura finanziaria del provvedimento.

Per quanto illustrato si confida che la presente proposta sia condivisa dagli onorevoli colleghi e approvata, nell'interesse del Paese, con la sollecitudine che essa richiede.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — sono sostituiti da quelli stabiliti nelle allegate tabelle.

I posti recati in aumento nei ruoli di cui alle tabelle previste dal primo comma, riassorbono i posti in soprannumero esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quelli delle qualifiche ad esaurimento delle carriere direttive, per i quali continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.

Nulla è rinnovato per quanto concerne le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, di cui alla tabella 12^a, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, salvo quanto disposto circa le singole funzioni dalle tabelle allegate.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non subiscono decurtazioni per effetto di altre disposizioni di legge in vigore.

La norma di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, non si applica ai ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

ART. 2.

Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale della carriera direttiva tecnica è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria e in architettura e della relativa abilitazione professionale ovvero del diploma di laurea in chimica.

Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero in economia e commercio, ovvero in scienze economiche e bancarie o equipollente, ovvero in scienze politiche e sociali, ovvero in scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo tecnico del personale della carriera di

concetto è richiesto il possesso del diploma di geometra e di perito industriale o di istituto nautico o d'altro istituto tecnico professionale equiparato.

Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo tecnico del personale esaminatore della carriera di concetto e per il ruolo amministrativo della carriera di concetto è richiesto il possesso del diploma di maturità classica o scientifica, ovvero del diploma di ragioniere ovvero del diploma di maturità professionale per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda, rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, ovvero del diploma di abilitazione magistrale.

Per l'ammissione ai concorsi per i ruoli del personale della carriera esecutiva è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e per gli addetti al servizio meccanografico è richiesto anche un diploma di esperto meccanografico rilasciato da un Istituto riconosciuto dallo Stato.

Per l'ammissione ai concorsi per i ruoli del personale delle carriere ausiliarie e per il ruolo del personale operaio è richiesto il possesso della licenza della quinta elementare.

Per l'ammissione al ruolo degli addetti al servizio degli automezzi, occorre superare con esito favorevole l'esame di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 nonché l'esame psicotecnico-attitudinale previsto, per il conseguimento delle patenti D, con certificato di abilitazione professionale, dal vigente codice della strada.

L'Amministrazione, in relazione alle esigenze del servizio può, nei bandi di concorso di ammissione alle carriere direttive e di concetto, riservare tutti o parte dei posti a candidati in possesso di uno specifico titolo di studio fra quelli rispettivamente richiesti dal presente articolo.

Gli impiegati di nuova nomina nel ruolo della carriera direttiva tecnica e nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto, si considerano, a tutti gli effetti, abilitati ad effettuare le operazioni tecniche di cui alla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 5-bis, sub articolo unico, comma terzo, modificato dall'articolo 5 della presente legge.

Gli impiegati, nominati in prova alla qualifica iniziale del ruolo del personale tecnico degli esaminatori della carriera di concetto, sono tenuti a frequentare obbli-

gatoriamente, durante il periodo di prova, l'apposito corso di qualificazione, previsto dall'articolo 5-*bis*, sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, ai fini del conseguimento dell'abilitazione ad effettuare le operazioni tecniche indicate nel quarto comma dello stesso articolo 5-*bis*, modificato dall'articolo 5 della presente legge.

Con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il consiglio di amministrazione, sarà stabilita un'aliquota di posti dei ruoli delle varie carriere da riservare per l'assunzione con le modalità stabilite nel presente articolo, di personale esperto in rilevazione ed elaborazione statistica.

Eventuali modifiche ai titoli di studio previsti dal presente articolo possono essere stabilite con il regolamento di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

ART. 3.

Dopo l'effettuazione degli inquadramenti di cui agli articoli 6, 7, dei concorsi di cui all'articolo 8 per ricoprire i posti rimasti vacanti nei ruoli di cui alle allegate tabelle, con separati decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno indetti concorsi regionali, previa ricognizione delle esigenze dei vari uffici provinciali, in relazione agli organici previsti, per ciascuno di essi, dalla allegata tabella n. 12.

Per la copertura dei posti il Ministro dei trasporti è autorizzato a bandire i relativi concorsi senza l'osservanza delle norme dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

I candidati non potranno partecipare contemporaneamente a più di uno di detti concorsi e i vincitori avranno l'obbligo di permanenza per almeno cinque anni nella sede di prima assegnazione.

ART. 4.

Al personale inquadrato nel ruolo del personale tecnico o nel ruolo tecnico degli esaminatori della carriera di concetto compete l'attribuzione dei parametri di stipendio previsti per i dipendenti tecnici dalla tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,

n. 1079, a decorrere dal 1° luglio 1970, o dalla data successiva in cui abbiano conseguito una delle abilitazioni previste dall'articolo 5-*bis* sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14.

ART. 5.

L'articolo 5-*bis* sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14 è modificato come segue:

« Sono effettuati esclusivamente dagli ingegneri della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

1) gli esami di guida per il conseguimento della patente da parte di mutilati, invalidi e minorati, quando debbono essere prescritti adattamenti tecnici dell'autoveicolo che possono guidare;

2) le visite e prove concernenti il primo accertamento dell'idoneità alla circolazione, e le eventuali modifiche richieste successivamente, relative agli autobus, ai complessi di veicoli e dei veicoli a motore di peso complessivo a pieno carico superiore a chilogrammi 3.500;

3) le operazioni tecniche previste dalle tabelle 3^a (esclusi i punti 1 e 5), 4^a (limitatamente ai vetri stratificati, ganci ed occhioni di traino, impianti di frenatura, dispositivi diversi dai silenziatori adottati dalla fabbrica costruttrice del veicolo), 5^a (esclusi il punto 3 e l'omologazione dei rimorchi agricoli previsti al punto 4, ed escluso inoltre il comma B del punto 5), 6^a (esclusi, nella tabella B, le visite e prove di cui ai punti 2-*a*, 2-*d*, la stazzatura di cui al punto 3-*a* e gli esami previsti al punto 4) annesse alla legge n. 14 del 16 febbraio 1967.

Possono essere effettuati da funzionari della carriera direttiva amministrativa della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, all'uopo abilitati dopo aver seguito, con esito favorevole, appositi corsi di qualificazione svolti dalla direzione generale medesima:

1) gli esami per la patente di guida per autoveicoli e motoveicoli e per il rilascio del certificato di abilitazione professionale previsto dal nono comma dell'articolo 80, esclusi quelli di cui al punto 1) del primo comma del presente articolo;

2) gli esami per la patente di guida ad uso privato di imbarcazioni da diporto;

3) gli esami per insegnanti ed istruttori di scuola guida.

Possono essere effettuati da funzionari del ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

1) gli esami previsti al secondo comma del presente articolo;

2) gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di conduttore o motorista di motoscafi, di fuochista abilitato e corrispondente qualifica di autorizzato;

3) le visite e prove di:

a) veicoli a motore e rimorchi, con esclusione soltanto del primo accertamento dell'idoneità alla circolazione e gli eventuali aggiornamenti relativi agli autobus ed ai complessi di veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a chilogrammi 3.500;

b) ciclomotori costruiti in unico esemplare;

c) dispositivi di alimentazione di veicoli a motore a gas compresso e liquefatto;

d) imbarcazioni da diporto, loro stazzature e verifica dei motori;

4) l'accertamento attrezzature per trasporto persone su autocarri e macchine agricole;

5) l'omologazione dei ciclomotori e rimorchi agricoli, controllo al banco dei motori dei ciclomotori;

6) l'approvazione dei dispositivi silenziatori non adottati dalla fabbrica costruttrice del veicolo; avvisatori acustici, cattediottri, proiettori, silenziatori adottati dalla fabbrica costruttrice del veicolo.

Possono essere effettuati da impiegati del ruolo tecnico degli esaminatori della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, all'uopo abilitati come previsto dal secondo comma, gli esami indicati al punto 1) del medesimo secondo comma.

Il personale della carriera di concetto amministrativa della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione assunto in servizio successivamente al 21 dicembre 1966, e quello delle carriere direttiva e di concetto del ruolo ad esaurimento di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 413, potrà essere ammesso a par-

tecipare ai corsi di qualificazione e abilitazione per il rilascio delle patenti di guida dopo tre anni di effettivo servizio nell'amministrazione.

Con decreto del Ministro dei trasporti saranno stabilite le norme e le modalità per l'ammissione ai corsi, per lo svolgimento dei medesimi e per il conseguimento dell'abilitazione.

ART. 6.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impiegati provenienti dai ruoli organici delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono reinquadrati nei ruoli di carriera corrispondenti previsti dalle tabelle allegate, con le modalità indicate nell'articolo 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) gli impiegati già appartenenti al ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto sono inquadrati:

a) nel ruolo del personale tecnico, se muniti di uno dei titoli di studio indicati al terzo comma dell'articolo 2, ovvero del diploma di maturità scientifica, di maturità artistica o di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali, purché, in questi ultimi casi, abilitati alle operazioni tecniche, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma terzo, sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14;

b) nel ruolo tecnico degli esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida, se risultano abilitati all'espletamento delle operazioni tecniche indicate all'articolo 5-bis, comma quarto, sub articolo unico, della legge 16 febbraio 1967, n. 14 ed abbiano titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado anche se diverso da quelli previsti dal precedente paragrafo a);

c) nel ruolo del personale amministrativo nelle altre ipotesi;

2) gli impiegati già appartenenti al ruolo del personale della carriera esecutiva sono inquadrati:

a) nel ruolo del personale meccanografico, se, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino abilitati da almeno un anno a funzioni di mecano-

grafia, secondo le modalità del già citato articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1957, n. 3;

b) nel ruolo del personale tecnico di assistenza negli altri casi;

3) gli impiegati già appartenenti al ruolo della carriera ausiliaria sono inquadrati:

a) nel ruolo del personale addetto al servizio degli automezzi se, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino da almeno un anno temporaneamente o continuativamente destinati a mansioni proprie di detto personale; l'inquadramento avverrà nella qualifica o classe di stipendio corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza;

b) nel ruolo del personale addetto agli uffici, negli altri casi.

In tutti i ruoli, di cui alle allegate tabelle, deve essere lasciato scoperto un numero complessivo di posti pari a quello del personale non di ruolo di corrispondente categoria di servizio presso la suindicata Direzione generale.

Il numero complessivo di posti da lasciare scoperto nei singoli ruoli ai sensi del presente articolo è ripartito per qualifica secondo le percentuali ed i criteri rispettivamente previsti dall'articolo 60, comma secondo, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e degli articoli 18, 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Nei ruoli del personale della carriera direttiva amministrativa, della carriera di concetto amministrativa e della carriera esecutiva, nonché in quella del personale ausiliario, deve essere lasciato scoperto un numero complessivo di posti pari a quello degli impiegati di corrispondente carriera, appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, e destinati a prestare servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. A tali effetti il ruolo ad esaurimento degli agenti tecnici è considerato corrispondente a quello del personale ausiliario addetto al servizio degli automezzi.

I posti di cui al precedente comma diverranno gradualmente disponibili, a cominciare dalle qualifiche meno elevate, in relazione al numero delle vacanze che a mano a mano si verificheranno nei suddetti ruoli ad esaurimento.

ART. 7.

In sede di prima applicazione della presente legge, gli impiegati di ruolo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino da atti scritti dell'Amministrazione svolgere mansioni proprie di carriera superiore ininterrottamente da almeno un triennio, sono inquadrati, ove occorra anche in soprannumero, nella qualifica iniziale del ruolo delle carriere superiori, avuto riguardo alla natura delle mansioni svolte e secondo l'ordine di anzianità nell'esercizio di queste, purché siano in possesso del diploma di laurea per l'inquadramento in carriera direttiva e di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per gli inquadramenti in carriera di concetto; per le carriere tecniche l'inquadramento è subordinato al possesso dello specifico titolo di studio e delle eventuali specializzazioni o abilitazioni prescritte. Per l'inquadramento nel ruolo tecnico degli esaminatori della carriera di concetto, gli interessati debbono essere in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 5-*bis*, sub articolo unico, della legge 16 febbraio 1967, n. 14, modificato dall'articolo 5 della presente legge. Si prescinde dal possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado per l'inquadramento in carriera esecutiva.

Gli inquadramenti previsti dal precedente comma sono disposti a domanda degli interessati da presentarsi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per il personale di ruolo che non abbia ancora compiuto il triennio di esercizio delle mansioni superiori, dalla data del compimento di tale triennio.

L'inquadramento è disposto con decreto del Ministro dei trasporti, previa istruttoria dell'ufficio del personale e parere favorevole del consiglio di amministrazione, che si pronuncerà anche sull'effettivo svolgimento di mansioni della carriera superiore, determinandone la data di inizio, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio ed agli atti e informazioni esistenti nei fascicoli personali.

L'eventuale revoca delle mansioni superiori prima del compimento del triennio di effettivo esercizio può essere disposta con decreto del ministro, previo favorevole

parere del consiglio di amministrazione, per demerito o inidoneità degli interessati.

Gli impiegati che, oltre ad essere in possesso dei requisiti prescritti dal primo comma del presente articolo, rivestono una delle qualifiche previste rispettivamente dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e superano una prova di concorso costituita da un colloquio sui compiti di istituto dell'amministrazione con le modalità che saranno stabilite nel relativo decreto di bando, possono essere inquadrati nella carriera immediatamente superiore, rispettivamente, nelle qualifiche di ispettore principale, ispettore aggiunto principale, assistente principale, secondo l'ordine di anzianità maturata nel ruolo di provenienza nel limite di un sesto dei posti disponibili nelle qualifiche suddette alla data di pubblicazione del bando di concorso.

ART. 8.

Nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati già appartenenti alle carriere di concetto ed esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino adibiti da almeno tre anni a mansioni di carriera superiore e siano in possesso del titolo di studio prescritto per la carriera di appartenenza o equipollente, possono concorrere, a domanda, da presentarsi nei termini previsti dal relativo decreto di bando, per la qualifica iniziale del ruolo corrispondente della carriera immediatamente superiore.

Il concorso consiste in un esame-colloquio da espletare con modalità da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti.

ART. 9.

Ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore, gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, appartengono ai ruoli organici del personale delle carriere dirigenziali, direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, beneficeranno per una sola volta e fino alla data dal 31 dicembre 1977 di una riduzione pari alla metà - e comunque per un

massimo di trenta mesi - dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Del beneficio non potranno usufruire gli impiegati della carriera esecutiva che hanno già goduto della analoga facilitazione concessa dalla legge 3 febbraio 1963, n. 57.

Fino al 1° luglio 1977 il personale dei ruoli delle carriere direttive della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in possesso dei requisiti di anzianità di quattro anni di effettivo servizio nei ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella qualifica di ispettore principale o di almeno 14 anni di effettivo servizio complessivo nelle carriere direttive dei ruoli organici della stessa Direzione generale, è ammesso allo scrutinio di avanzamento alla qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento. Ai fini del computo dell'effettivo servizio complessivo nella carriera direttiva trova applicazione l'ottavo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Per il suddetto personale sono prorogate, per lo stesso periodo, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 10.

In attesa che vengano espletati i concorsi e gli inquadramenti di cui agli articoli 3, 6, 7 e 8, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzata ad assumere personale, con contratto a termine di tre anni, per mansioni proprie delle carriere di concetto, esecutive, ausiliarie ed operaie.

L'assunzione, che potrà essere effettuata anche in occasione di successive attribuzioni di maggiori compiti alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, avverrà mediante esame-colloquio; i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti all'articolo 2 della presente legge ed essere riconosciuti idonei allo svolgimento dei compiti che saranno loro attribuiti.

Il personale da adibire alle mansioni proprie del ruolo tecnico della carriera di concetto non potrà essere confermato se non avrà superato anche un esame di abilitazione corrispondente a quello previsto dal 3° comma dell'articolo 5-bis, sub articolo unico, della legge 16 febbraio 1967,

n. 14, modificato dall'articolo 5 della presente legge.

Al personale assunto ai sensi dei commi precedenti compete il trattamento economico e previdenziale previsto per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria.

Il predetto personale dovrà essere destinato soltanto agli uffici provinciali ed avrà l'obbligo di residenza, per tutta la durata del contratto, nella provincia presso cui deve prestare servizio.

La determinazione dei posti da mettere a concorso verrà effettuata con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, nel limite di un quarto dei posti risultanti scoperti negli organici di ciascun ufficio provinciale, determinati giusta la tabella n. 12 annessa alla presente legge.

La spesa graverà sulle maggiori entrate previste dal successivo articolo 12.

ART. 11.

A compenso delle particolari e maggiori prestazioni, a tutto il personale in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione spetta:

a) un'indennità mensile di presenza in servizio commisurata a cento ore di lavoro straordinario, diminuita di un venticinquesimo per ogni giorno di assenza, fatta eccezione per il congedo ordinario e per le assenze per cure di malattia, infortuni o menomazioni contratte per cause di servizio;

b) un'indennità nella misura oraria di lire 1.500 per il personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva, e di lire 1.250 per il personale delle carriere ausiliarie e salariata. Tale indennità spetta al personale degli uffici periferici abilitato o adetto alle operazioni automobilistiche, per la durata effettiva delle sedute.

Le indennità di cui sopra non sono cumulabili.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono soppressi.

Le assegnazioni di fondi per le spese previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, sono aumentate rispettivamente fino al 25 per cento,

fino al 10 per cento, fino al 5 per cento degli introiti di cui all'articolo 3, sub articolo unico delle medesima legge.

Gli interventi previdenziali e assistenziali di cui ai commi precedenti sono estesi al personale appartenente ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, e destinato a prestare servizio presso la Direzione generale della motorizzazione e dei trasporti in concessione.

ART. 12.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le sottoelencate tariffe di cui alle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla legge 16 febbraio 1967, n. 14, sono sostituite dalle seguenti:

Tabella 1 ^a lettera a)	n. 1	lire	1.000
»	»	»	n. 2 » 5.000
»	»	»	n. 3 » 5.000
»	»	»	b) n. 4 » 2.000
»	»	»	n. 5 » 1.000
»	»	»	n. 6 » 2.000
»	»	»	n. 7 » 500
»	2 ^a	»	a) n. 1 » 1.000
»	»	»	n. 2 » 5.000
»	»	»	n. 3 » 5.000
»	»	»	b) n. 4 » 5.000
»	»	»	n. 5 » 2.000
»	»	»	n. 6 » 2.000
»	»	»	n. 7 » 1.000
»	»	»	n. 8 » 2.000
»	»	»	n. 9 » 2.000
»	»	»	n. 10 » 1.000
»	»	»	n. 11 » 500
»	3 ^a	n. 1 » 5.000
»	»	n. 2 » 10.000
»	»	n. 3 » 20.000
»	»	n. 4 » 10.000

La tabella 6^a, lettera a), allegata al decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, si intende sostituita dalla tabella allegata alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto.

Le tariffe possono essere aggiornate con decreto ministeriale emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro.

ART. 13.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con prelevamento dalle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del precedente articolo 12.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

TABELLE

1. — Ruolo dei dirigenti.

Livello di funz.	Qualifica	Posti di qualif. <small>*) 1/100</small>	Funzione	Posti di funz.
C	Dirigente generale . .	1	Direttore generale	1
	a) <i>Dirigenti tecnici</i>			
C	Dirigenti generali . . .	3	Direttore centrale	3
			Vice direttore centrale	3
D	Dirigenti superiori . .	10	Direttore centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma	1
			Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di ufficio provinciale e centro prove autoveicoli	6
			Direttore di divisione e ispettore capo	10
E	Primi dirigenti	27	Direttore di ufficio provinciale e centro prove autoveicoli, direttore di ufficio provinciale	17
	b) <i>Dirigenti amministrativi</i>			
C	Dirigenti generali . .	3	Direttore centrale	3
			Vice direttore centrale	3
D	Dirigenti superiori . .	9	Ispettore generale, consiglieri ministeriali aggiunti, direttore di ufficio provinciale	6
			Direttore di divisione e ispettore capo	15
E	Primi dirigenti	20	Direttore di ufficio provinciale . . .	5
		73		

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. — *Ruolo del personale tecnico della carriera direttiva.*

Para- metro	Qualifica	N. dei posti
530	Ispettore superiore	(a) 88
487		
455		
426		
387		
307	Ispettore principale	262
257	Ispettore	
218		
		350

(a) Dei quali va accantonato un numero di posti pari a quello degli impiegati che rivestono le qualifiche ad esaurimento previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. — *Ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva.*

Para- metro	Qualifica	N. dei posti
530	Ispettore superiore	(a) 63
487		
455		
426		
387		
307	Ispettore principale	187
257	Ispettore	
190		
		250

(a) Dei quali va accantonato un numero di posti pari a quello degli impiegati che rivestono le qualifiche ad esaurimento previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

4. — *Ruolo del personale tecnico della carriera di concetto.*

Para- metro	Qualifica	N. dei posti
370	Ispettore aggiunto capo	80
302	Ispettore aggiunto principale	360
260		
227	Ispettore aggiunto	360
188		
160		
		800

5. — *Ruolo tecnico degli esaminatori della carriera di concetto.*

Para- metro	Qualifica	N. dei posti
370	Ispettore aggiunto capo	60
302	Ispettore aggiunto principale	270
260		
227	Ispettore aggiunto	270
188		
160		
		600

6. — *Ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto.*

Parametro	Qualifica	N. dei posti
370	Ispettore aggiunto capo	50
297	Ispettore aggiunto principale	225
255		
218	Ispettore aggiunto	225
178		
160		
		500

7. — *Ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva.*

Parametro	Qualifica	N. dei posti
245	Assistente superiore	250
218	Assistente principale	1.125
188		
166	Assistente	1.125
143		
128		
183	Dattilografo	500
163		
133		
120		
		3.000

8. — *Ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva.*

Parametro	Qualifica	N. dei posti
245	Coadiutore meccanografo superiore	50
218	Coadiutore meccanografo	450
188		
166		
143		
128		
		500

9. — *Ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici.*

Parametro	Qualifica	N. dei posti
165	Commesso capo (a)	100
143		
133	Commesso (a)	250
115		
100		
		350

(a) Con funzioni anche di pulizia e custodia delle stazioni di controllo e altri impianti.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

10. — *Ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli automezzi.*

Parametro	Qualifica	N. dei posti
165	Capo autorimessa	45
143		
133	Autista	105
		150

11. — *Ruolo del personale operaio.*

Parametro	Qualifica	N. dei posti
230	Capo draga - Capo operaio	120
190	Operaio specializzato	380
165		
173	Operaio qualificato	280
146		
129		
153	Operaio comune	220
133		
115		
		1.000

12. — *Ripartizione degli uffici provinciali secondo l'entità del lavoro e fabbisogno di personale delle varie qualifiche.*

1° Gruppo: (71 uffici)

Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli, Asti, Avellino, Belluno, Benevento, Bolzano, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cremona, Enna, Ferrara, Foggia, Frosinone, Gorizia, Grosselo, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Novara, Nuoro, Oristano, Parma, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Trapani, Trento, Trieste, Udine, Vercelli, Viterbo.

Organico:

- 1 Direttore
- 1 Carriera direttiva tecnica (+2 se esiste Centro prove autoveicoli);
- 1 Carriera direttiva amministrativa;
- 6 Carriera di concetto tecnica (+2 se esiste Centro prove autoveicoli);
- 4 Carriera di concetto esaminatori;
- 2 Carriera di concetto amministrativa;
- 16 Carriera esecutiva amministrativa;
- 4 Carriera esecutiva meccanografi;
- 2 Carriera ausiliaria uffici;
- 1 Carriera ausiliaria autisti;
- 7 Operai (+2 se esiste Centro prove autoveicoli).

2° Gruppo: (13 uffici)

Bergamo, Catania, Como, Cuneo, Forlì, Modena, Pavia, Salerno, Treviso, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.

Organico:

- 1 Direttore (Primo dirigente);
- 4 Carriera direttiva tecnica (+3 se esiste Centro prove autoveicoli);
- 3 Carriera direttiva amministrativa;
- 8 Carriera di concetto tecnica (+2 se esiste Centro prove autoveicoli);
- 7 Carriera di concetto esaminatori;
- 4 Carriera di concetto amministrativa;
- 24 Carriera esecutiva amministrativa;
- 6 Carriera esecutiva meccanografi;
- 3 Carriera ausiliaria uffici;
- 1 Carriera ausiliaria autisti;
- 10 Operai (+3 se esiste Centro prove autoveicoli).

3° Gruppo: (7 uffici)

Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Padova, Palermo.

Organico:

- 1 Direttore (Primo dirigente o Dirigente superiore);
- 6 Carriera direttiva tecnica (+3 se esiste Centro prove autoveicoli);
- 4 Carriera direttiva amministrativa;
- 15 Carriera di concetto tecnica (+3 se esiste Centro prove autoveicoli);
- 12 Carriera di concetto esaminatori;
- 6 Carriera di concetto amministrativa;
- 50 Carriera esecutiva amministrativa;
- 8 Carriera esecutiva meccanografi;
- 4 Carriera ausiliaria uffici;
- 2 Carriera ausiliaria autisti;
- 14 Operai (+4 se esiste Centro prove autoveicoli).

4° Gruppo (4 uffici)

Milano, Napoli, Roma, Torino.

Organico:

- 1 Direttore (Dirigente superiore);
- 8 Carriera direttiva tecnica (+4 se esiste Centro prove autoveicoli);
- 5 Carriera direttiva amministrativa;
- 30 Carriera di concetto tecnica (+4 se esiste Centro prove autoveicoli);
- 30 Carriera di concetto esaminatori;
- 10 Carriera di concetto amministrativa;
- 130 Carriera esecutiva amministrativa;
- 16 Carriera esecutiva meccanografi;
- 8 Carriera ausiliaria uffici;
- 3 Carriera ausiliaria autisti;
- 30 Operai (+6 se esiste Centro prove autoveicoli).